



REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Ordinario di Marsala

Sezione civile

in composizione monocratica, in persona del Giudice Antonino Campanella, ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa iscritta al n. 2496 del Ruolo generale affari contenziosi dell'anno 2018 promossa

da

BOLOGNETTA S.C.P.A., (partita I.V.A. 02330620390) in persona del legale rappresentante *pro tempore*, elettivamente domiciliata in Marsala, via E. Alagna, n. 101, presso lo studio dell'avv. Giuseppe Culicchia che, anche disgiuntamente con l'avv. Massimo Frontoni del foro di Roma, la rappresenta e difende per mandato in atti;

opponente

nei confronti di

BIANCO PREFABBRICATI S.R.L., (partita I.V.A. 01586160812) in persona del legale rappresentante *pro tempore*, elettivamente domiciliata in Mazara del Vallo, via Castelvetro, n. 40/A, presso lo studio dell'avv. Walter Marino che, anche disgiuntamente con l'avv. Angelo Pizzitola, la rappresenta e difende per mandato in atti;

opposta

Oggetto: opposizione a decreto ingiuntivo

Conclusioni: all'udienza del 17 dicembre 2020,

parte opponente concludeva "*riportandosi agli atti di causa*";

parte opposta concludeva "*come da comparsa di costituzione e risposta e da successive memorie ex art. 183, comma 6, c.p.c.*".

Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione.

1. La presente controversia, introdotta con atto di citazione notificato il 9 novembre 2021, verte sull'opposizione proposta dalla Bolognetta s.c.p.a. (di seguito anche "Bolognetta") avverso il decreto ingiuntivo n. 658/2018 del Tribunale di Marsala (pubblicato il 21 settembre 2018 e notificato il 3 ottobre 2018), con cui si è ingiunto alla predetta società il pagamento, in favore della Bianco Prefabbricati s.r.l. (di seguito anche "Bianco"), della somma di € 149.691,56 oltre interessi,



accessori e spese. Il decreto ingiuntivo era stato emesso a fronte del saldo del corrispettivo per la fornitura a misura di elementi prefabbricati, eseguita in virtù del contratto denominato “Conferma d’ordine” n. 515 del 9 novembre 2016 (come integrata dalla successiva “Conferma d’ordine” n. 515A del 20 novembre 2017) e delle allegate “Condizioni Generali d’Acquisto”.

2. Tanto premesso, si osserva che - come tempestivamente eccepito da parte opponente - nell’art. 17 delle citate condizioni generali d’acquisto, allegate alle conferme d’ordine, è stata pattuita fra i contraenti una clausola compromissoria che devolve ad un collegio arbitrale *“Ogni e qualsiasi controversia nascente dalla Conferma, nessuna esclusa né eccettuata, e che non si sia potuta definire amichevolmente tra le Parti”*.

Le odierne parti, dunque, hanno pattuito la via arbitrale per l’eventualità che fra loro nascesse una *“qualsiasi”* controversia, *“nessuna esclusa né eccettuata”* e, pertanto, anche la presente in considerazione del fatto che essa verte in materia di diritti disponibili.

Il contratto stipulato fra le parti, inoltre, contrariamente a quanto sostenuto dalla società opposta, non costituisce un’ipotesi di contratto per adesione e, pertanto, la convenzione di arbitrato in esso contenuta non necessitava dell’approvazione specifica per iscritto, da parte del legale rappresentante della Bianco Prefabbricati s.r.l., ai sensi degli artt. 1341 e 1342 c.c.

A tal proposito, infatti, secondo la condivisibile interpretazione della Corte di Cassazione, *“Un contratto è qualificabile “per adesione” secondo il disposto dell’art. 1341 cod. civ. - e come tale soggetto, per l’efficacia delle clausole cosiddette vessatorie, alla specifica approvazione per iscritto - solo quando sia destinato a regolare una serie indefinita di rapporti e sia stato predisposto unilateralmente da un contraente. Ne consegue che tale ipotesi non ricorre quando risulta che il negozio è stato concluso mediante trattative intercorse tra le parti”* (Cass. civ., n. 7605/2015).

Dalla documentazione versata in atti, è emerso che il rapporto contrattuale concluso fra le odierne parti sia stato il risultato di *“ampie trattative”* intercorse fra loro (cfr. lett. g delle condizioni particolari, all. “doc. 1” all’atto di citazione) che hanno comportato anche la modifica delle condizioni generali sulla base di *“altre condizioni particolari”* (cfr. pag. 11 della conferma d’ordine del 2016, all. “doc. 1” all’atto di citazione). Né la successiva conferma d’ordine del 2017 consente un diverso inquadramento. Essa, infatti, per espressa volontà delle parti: a) integra la conferma d’ordine del 2016; b) quanto alle deroghe alle condizioni generali previste con le condizioni particolari, rimanda alla conferma d’ordine del 2016 (cfr. pag. 10 conferma d’ordine del 2017, all. “doc. 2” all’atto di citazione).

Rilevato, quindi, che il credito azionato dalla Bianco Prefabbricati s.r.l. trae origine dalle conferme d’ordine e dalle condizioni generali d’acquisto sopra menzionate, l’odierna controversia deve reputarsi soggetta agli effetti della richiamata clausola compromissoria.



Ciò preclude a questo Tribunale di statuire in merito alla pretesa della Bianco prefabbricati s.r.l. e importa la dichiarazione di nullità dell'opposto decreto ingiuntivo opposto.

Infatti, *“l'esistenza di una clausola compromissoria non esclude la competenza del giudice ordinario ad emettere un decreto ingiuntivo (atteso che la disciplina del procedimento arbitrale non contempla l'emissione di provvedimenti 'inaudita altera parte'), ma impone a quest'ultimo, in caso di successiva opposizione fondata sull'esistenza della detta clausola, la declaratoria di nullità del decreto opposto e la contestuale remissione della controversia al giudizio degli arbitri”* (Cass. civ. n. 8166/1999; nello stesso senso cfr. anche Cass. civ. n. 5265/2011 e n. 11460/1991).

Restano assorbite tutte le ulteriori questioni sollevate dalle parti nell'ambito del presente giudizio di opposizione.

Infine, all'accoglimento integrale dell'opposizione consegue anche la revoca del decreto ingiuntivo opposto.

3. Con riguardo alla regolamentazione delle spese processuali, va premesso che nel procedimento di ingiunzione la fase monitoria e quella di opposizione fanno parte di un unico procedimento e l'onere delle spese processuali, ivi comprese quelle della fase monitoria, è regolato in base all'esito finale del giudizio di opposizione e alla complessiva valutazione del suo svolgimento.

Il giudice dell'opposizione, pertanto, non deve pronunciarsi sulle spese processuali della fase monitoria ma solo su quelle del giudizio di opposizione.

Nel caso di specie, le spese della fase monitoria sono state liquidate nel decreto ingiuntivo. In conseguenza della revoca di quest'ultimo, pertanto, tali spese devono restare a carico della società ricorrente-opposta, Bianco Prefabbricati s.r.l., che le aveva anticipate.

Le spese del presente giudizio di opposizione, invece, vanno liquidate secondo le regole ordinarie previste dagli artt. 91 e ss. c.p.c. A tal riguardo, sulla base della complessiva valutazione dello svolgimento del giudizio, considerata la natura 'interlocutoria' della presente decisione e l'ammissibilità della domanda avanzata in sede monitoria, si reputano sussistenti i presupposti previsti dall'art. 92, comma 2, c.p.c. per compensare integralmente tra le parti le spese del presente giudizio di opposizione.

P.Q.M.

Il Tribunale di Marsala, sezione civile, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, nel contraddittorio delle parti, disattesa ogni contraria domanda, istanza, difesa, deduzione ed eccezione, così provvede:



Dichiara che la cognizione della presente controversia appartiene al collegio arbitrale previsto dall'art. 17 delle "condizioni generali d'acquisto" allegate alle conferme d'ordine del 9 novembre 2016 e del 20 novembre 2017.

Dichiara la nullità del decreto ingiuntivo n. 658/2018 del Tribunale di Marsala del 21 settembre 2018 e, per l'effetto, ne dispone la revoca.

Compensa integralmente fra le parti le spese del presente giudizio di opposizione.

Lascia a carico della Bianco Prefabbricati s.r.l. le spese relative al procedimento monitorio N.R.G. 1759/2018 Tribunale di Marsala.

Manda la Cancelleria per le comunicazioni e per gli adempimenti di competenza.

Così deciso in Marsala, in data 02 maggio 2021.

Il Giudice

Antonino Campanella

Il presente provvedimento viene redatto su documento informatico e sottoscritto con firma digitale dal Giudice Antonino Campanella, in conformità alle prescrizioni del combinato disposto dell'art. 4 del D.L. 29/12/2009, n. 193, conv. con modifiche dalla L. 22/2/2010, n. 24, e del decreto legislativo 7/3/2005, n. 82, e succ. mod. e nel rispetto delle regole tecniche sancite dal decreto del Ministro della Giustizia 21/2/2011, n. 44.

